

## STATUTO

**A Q M S.R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PROVAGLIO D'ISEO BS VIA  
EDISON 18

Numero REA: BS - 265091

Codice fiscale: 01746710175

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2013 - Statuto completo .....	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'

"A Q M S.R.L."

Art. 1) DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita a norma dell'art. 2615 ter C.C. una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, con la denominazione

"A Q M S.R.L."

Art. 2) SCOPO E OGGETTO SOCIALE

2.1 La Società ha come scopo:

- la prestazione di servizi per lo sviluppo delle imprese, in particolare per la qualificazione e la certificazione della produzione e l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali, commerciali, di servizi e alle aziende artigiane di produzione di beni e servizi;

- la gestione di centri per l'innovazione, il sostegno e lo sviluppo di nuove imprese.

2.2 A titolo indicativo e non esaustivo potranno essere svolte le seguenti attività:

a) - l'esecuzione di analisi, di ricerche e prove tecnologiche;

b) - la prestazione di assistenza e di consulenza in materia di progettazione industriale, nonché l'organizzazione e gestione di laboratori e centri prova e ricerca per conto di terzi e/o imprese pubbliche e private;

c) - l'assistenza per il miglioramento della qualità e competitività dei prodotti e dei processi produttivi delle industrie manifatturiere;

d) - l'organizzazione e la gestione di servizi di documentazione ed informazione;

e) - la formazione finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi produttivi e l'innovazione, anche attraverso corsi di formazione e addestramento professionale e la stipula di specifiche convenzioni con la Regione Lombardia e altri Enti;

f) - ogni altra attività avente comunque attinenza con lo scopo sociale, il tutto con esclusione delle attività professionali riservate.

2.3 La società, in via non prevalente ed in funzione del conseguimento dell'oggetto suindicato:

- può compiere ogni atto ed operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale, di leasing quale utilizzatore, di factoring quale cedente e può concedere avalli, fideiussioni, garanzie reali o personali a favore di terzi, può assumere interessenze o partecipazioni in altre società od imprese di oggetto affine o connesso col proprio,

ID: 8843C7E4

22/04/2013

nei limiti previsti dalla legge, senza finalità di collocamento e senza agire nei confronti del pubblico;

- può, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere operazioni finanziarie, ad eccezione dell'attività professionale di intermediazione mobiliare, della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio del credito, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, agendo in ogni caso nel rispetto dei divieti e dei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia;
- può costituire e/o partecipare a reti d'impresa;
- può compiere ogni altra operazione ritenuta necessaria, opportuna ed utile, ad eccezione di quelle per la cui effettuazione norme inderogabili richiedano requisiti, provvedimenti autorizzativi od iscrizioni in albi, registri od elenchi di cui la società sia sprovvista.

#### Art. 3) SEDE

3.1 La Società ha sede legale in Comune di Provaglio d'Iseo (BS), ferma restando la possibilità, con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione di istituire o sopprimere filiali, succursali, e dipendenze in genere in Italia e all'estero.

Con delibera dell'assemblea dei soci possono essere istituite e/o sopprese sedi secondarie in Italia e all'estero.

3.2 Purchè rimanga nel territorio del medesimo comune, la modifica dell'indirizzo ove è posta la sede legale determinato inizialmente dai soci e che deve essere iscritto nel registro delle imprese, compete all'organo amministrativo e l'organo amministrativo dovrà provvedere alla pubblicazione di un'apposita comunicazione nel Registro delle Imprese.

#### Art. 4) DURATA

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 (Trentuno Dicembre Duemilacinquanta).

4.2 Tale scadenza potrà essere prorogata, o essere la società anticipatamente sciolta, previa delibera assembleare che riporti il voto favorevole dei due terzi dei soci.

#### Art. 5) REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono far parte della società le imprese di produzione di beni e le imprese di servizi appartenenti ai settori industria, commercio e artigianato con sede in uno stato membro dell'Unione Europea, nonchè iscritti ad albi professionali e lavoratori autonomi.

5.2 Possono, altresì, partecipare alla società, Università, Camere di Commercio, Istituzioni ed Aziende di Credito, Enti Pubblici anche territoriali, Enti Privati operanti nel settore della ricerca, della finanza e del credito, nonchè Associazioni Sindacali anche territoriali e di categoria tra

ID: 88430764

22/04/2013

imprenditori.

5.3 L'assunzione della qualifica di socio è subordinata alla sottoscrizione di una quota del capitale sociale che non potrà comunque superare il 25% del capitale stesso.

**Art. 6) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI - OBBLIGHI DEI SOCI**

6.1 Per l'ammissione in società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente.

6.2 L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti a norma dell'art. 5 ed espressione del gradimento da parte dello stesso; la decisione sul gradimento dovrà essere assunta con le maggioranze di cui al successivo art. 20.

6.3 L'ammissione di nuovi soci, oltre che mediante sottoscrizione di nuove quote di capitale sociale, può essere attuata anche mediante cessione da parte di un socio della propria quota o di parte della propria quota al nuovo ammesso e fatto salvo comunque quanto previsto al successivo articolo 10.

6.4 Sull'ammissione dell'aspirante nuovo socio il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il gradimento entro il termine di quattro mesi dalla richiesta, verificando preventivamente in ogni caso che esso possieda i requisiti di cui all'art. 5.

6.5 Preventivamente all'iscrizione nel libro dei soci, il nuovo socio è tenuto al versamento del venticinque per cento dell'importo della quota di sottoscrizione del capitale sociale, nonché dell'eventuale sovrapprezzo.

6.6 I residui versamenti saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che reputerà più convenienti.

6.7 A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorre l'interesse di mora in misura pari al prime rate ABI vigente al momento.

6.8 Il socio è, altresì, obbligato a rimborsare le spese sostenute dalla società per conto suo ed a risarcirla dei danni e delle perdite subite ad esso imputabili.

**Art. 7) LIBRO SOCI STATUTARIO**

E' statutariamente istituito il libro dei soci, tenuto a cura dell'organo amministrativo, nel quale devono essere annotati i seguenti elementi: nome e cognome o denominazione sociale del socio, generalità e residenza anagrafica o sede legale, codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica certificata, versamenti fatti e vincoli sulle partecipazioni sottoscritte, variazione dei soci.

E' onere del socio comunicare tempestivamente all'organo amministrativo ogni variazione degli elementi sopra elencati.

**Art. 8) CAPITALE SOCIALE**

8.1 Il capitale sociale è di euro 3.600.000,00 (tremilioneisecentomila/00) ed è ripartito in quote ai sensi di legge.

8.2 Le quote di partecipazione non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione.

8.3 I soci potranno effettuare versamenti infruttiferi di interessi alla società in conto capitale, secondo la normativa vigente.

8.4 E' consentita, inoltre, l'acquisizione presso i soci di fondi con l'obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e di raccolta del risparmio.

8.5 In caso di cessione di quote è fatto obbligo al cedente di trasferire al cessionario gli eventuali crediti di cui sopra.

8.6 Le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale sono disciplinate dalla legge. Possono essere conferiti, in sede di aumento del capitale sociale e se la delibera lo consente, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel rispetto delle procedure e delle condizioni di legge.

8.7 Ai sensi di legge, la quota di partecipazione del socio moroso in caso di mancata esecuzione dei conferimenti, può previo esperimento della procedura prevista dall'art. 2466 c.c. ed in mancanza di offerte per l'acquisto, essere venduta all'incanto.

8.8 E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo l'emissione dei titoli di debito nei casi e con le modalità consentiti dalla legge; gli amministratori decidono con il voto favorevole della maggioranza.

8.9 L'assemblea del 19 aprile 2012 ha deliberato di aumentare il capitale sociale fino ad euro 4.000.000,00. I soci avranno diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale alla pari in proporzione alle rispettive partecipazioni entro il 30 settembre 2012, dichiarando entro lo stesso termine la propria volontà di sottoscrivere la parte rimasta inoptata.

L'aumento non sottoscritto dai soci potrà essere sottoscritto da terzi entro il 30 giugno 2013 con il sovrapprezzo determinato dall'assemblea stessa, con avvertenza che il capitale si intenderà comunque aumentato in misura pari alla somma delle sottoscrizioni raccolte alla medesima data del 30 giugno 2013.

**Art. 9) DOMICILIO**

9.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la

ID: 88430764

22/04/2013

società, è quello che risulta dal Registro Imprese.

**Art. 10) TRASFERIMENTO QUOTE**

10.1 Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di qualsiasi diritto su di esse che comporti l'esercizio di diritti sociali ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione al Registro Imprese.

10.2 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi unicamente a soggetti che siano già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

10.3 Il socio che intenda alienare, per atto tra vivi ed a qualsiasi titolo, la propria partecipazione o parte di essa, deve comunicare l'offerta di cessione agli altri soci, aventi diritto a prelazione.

La comunicazione va inviata con qualsiasi mezzo che permetta la verifica dell'avvenuto invio, e va inoltre inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la pubblicazione sul sito internet della società e l'affissione nella bacheca delle comunicazioni ai soci presente presso la sede sociale.

Nella comunicazione devono essere indicati il nome del proposto acquirente, il corrispettivo richiesto e le condizioni contrattuali più rilevanti.

La pubblicazione sul sito e sulla bacheca va eseguita entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. Dal giorno di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'esercizio della prelazione da parte degli altri soci.

10.4 Ai soci spetta il diritto di prelazione, in proporzione alla propria partecipazione e con diritto di accrescimento, se richiesto all'atto dell'esercizio della prelazione.

L'esercizio della prelazione va comunicato con le medesime modalità di cui all'articolo precedente sia al socio che ha proposto l'alienazione sia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la pubblicherà nel sito internet e mediante affissione in bacheca come previsto al precedente art. 10.3.

10.5 I soci, nel loro complesso, dovranno acquistare l'intera partecipazione indicata nell'offerta e non solo parte di essa.

10.6 La prelazione a favore degli altri soci è esclusa:

- nel caso in cui la cessione sia effettuata a favore di un altro socio o a favore del coniuge, parenti in linea retta in qualsiasi grado e parenti in linea collaterale ed affini entro il quarto grado, purchè sussistano i presupposti di cui all'art. 5 del presente statuto e nel rispetto del medesimo articolo;

- nel caso in cui la cessione sia effettuata a favore di aziende dello stesso gruppo, purchè sussistano i presupposti di cui all'art. 5 del presente statuto e nel rispetto del medesimo articolo.

ID: 88430764

22/04/2013

10.7 In caso di mancato esercizio della prelazione, di rinuncia o di decadenza, totali o parziali, il socio potrà cedere la quota alle stesse condizioni indicate nell'offerta ed entro tre mesi dalla scadenza del termine ultimo per l'esercizio della prelazione.

10.8 Sono vietate: l'alienazione della nuda proprietà, la costituzione a qualsiasi titolo di diritti di godimento e la costituzione di pegni sulle quote, ove al titolare del diritto di godimento od al creditore pignoratizio venga consentito di partecipare alle decisioni dei soci; non sarà possibile l'esercizio di diritti sociali da parte del titolare del diritto di godimento e del creditore pignoratizio.

**Art. 11) MORTE DEL SOCIO**

11.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

11.2 In caso di morte di un socio, gli eredi e/o legatari, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, possono succedere al defunto nella titolarità della quota.

11.3 Gli altri soci, proporzionalmente alla propria partecipazione, o quelli che se ne dichiarino disposti, hanno però diritto di acquistare dai successori del socio defunto o da alcuni di questi, la quota o parte della quota già spettante a quest'ultimo, al prezzo concordato tra le parti.

11.4 Nel caso di mancato accordo tra i soci ed i successori del socio defunto, e comunque trascorsi sei mesi dalla morte del socio stesso, l'erede o il legatario potrà esercitare il diritto di recesso.

**Art. 12) DIRITTO DI RECESSO**

12.1 Il diritto di recesso spetta nei soli casi nei quali è inderogabilmente previsto dalla legge.

12.2 Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

12.3 Se il fatto che legittima il recesso non consiste in una decisione dei soci, esso può essere esercitato dal socio, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nel rispetto delle altre modalità sopra riportate, entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio.

12.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

12.5 L'avvenuta ricezione della comunicazione di recesso deve essere annotata entro tre giorni nel libro soci statutario.

ID: 83430764

22/04/2013

**Art. 13) VALORE DELLA QUOTA IN CASO DI RECESSO**

13.1 In caso di recesso la partecipazione dovrà essere rimborsata in proporzione al valore del patrimonio sociale.

13.2 Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, ove nominati, tenendo conto del valore di mercato e dell'eventuale avviamento, ed è riferito alla data di efficacia del recesso, determinata ai sensi del precedente articolo; il valore va comunicato al socio receduto dall'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso.

13.3 Il socio può far pervenire osservazioni presso la sede sociale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni; in mancanza di osservazioni, il valore si intenderà accettato.

13.4 In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto, che provvede anche sulle spese, nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su istanza della parte più diligente; si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

13.5 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla ricevuta della comunicazione.

13.6 Il rimborso può avvenire con tutte le modalità determinate dalla legge, salvi i limiti e le conseguenze di legge ove si debba ridurre il capitale e vi sia opposizione dei creditori.

**Art. 14) DECISIONI DEI SOCI**

14.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo, la durata in carica ed il compenso;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore o società di revisione;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo e del relativo statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

ID: 88430714

22/04/2013

liquidazione;

g. l'assunzione di partecipazioni in altre società od imprese che comporti una responsabilità illimitata per la società.

14.3 Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro Imprese.

14.4 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

14.5 Per il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) il diritto di voto è sospeso.

#### Art. 15) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 Le decisioni dei soci devono essere di norma adottate mediante deliberazione assembleare. E' possibile, nei casi consentiti dalla legge, prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. In ogni caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

15.3 L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale od in altro luogo purchè in Italia o in un paese membro dell'Unione Europea, mediante raccomandata, fax o posta elettronica, da inviare rispettivamente al domicilio, numero di fax o indirizzo di posta elettronica di ogni socio, quale risulta dal Registro Imprese e dal libro soci statutario, almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

15.4 In caso di mancata comunicazione da parte del socio del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica o di revoca degli stessi da parte del socio, lo stesso dovrà essere convocato a mezzo raccomandata.

15.5 L'avviso di convocazione deve indicare giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.6 L'assemblea dei soci è validamente costituita ed idonea a deliberare anche se non convocata, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del

ID: 88430764

22/04/2013

giorno.

15.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da altra persona nominata dall'assemblea.

15.8 Al Presidente spettano tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge.

15.9 L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio, incaricato di assistere il Presidente e di redigere il verbale; il segretario non è necessario ove in assemblea sia presente un notaio verbalizzante; il Presidente può nominare uno o più scrutatori.

15.10 Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale, firmato dal Presidente e dal segretario o da notaio, se il verbale sia redatto con atto notarile nei casi obbligatori per legge od ove il Presidente lo ritenga opportuno; il notaio è scelto dal Presidente.

15.11 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

15.12 In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### Art. 16) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

16.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società, con l'indicazione di eventuali limiti e facoltà di subdelega. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

16.2 La delega conferita per la singola assemblea ha effetto

ID: 88430764

22/04/2013

anche per la seconda convocazione ove non disponga diversamente.

16.3 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

**Art. 17) QUORUM ASSEMBLEARE**

17.1 L'assemblea è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno della totalità dei voti rappresentanti l'intero capitale sociale, mentre, in seconda convocazione, essa delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti.

17.2 L'assemblea che delibera la modifica dell'atto costitutivo/statuto, è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero capitale sociale ed, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti presenti.

17.3 L'assemblea, su proposta del Presidente fissa le modalità di votazione; il voto deve essere palese.

17.4 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

17.5 Per introdurre, modificare e sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

**Art. 18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a diciotto membri; il loro numero è determinato dai soci.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera come organo unitario, con metodo collegiale.

18.3 Tre di questi membri sono designati rispettivamente, uno dall'Amministrazione Provinciale di Brescia e potrà essere sostituito con un membro designato dalla Regione Lombardia, un secondo membro dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia ed un terzo dall'Associazione Industriale di Brescia.

18.4 Il numero di membri del Consiglio di Amministrazione designati dagli Enti pubblici locali non può essere superiore a cinque, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 729 della legge 27/12/2006 n. 296.

18.5 Ogni socio in possesso di almeno il 10% del capitale sociale, avrà la facoltà di designare un proprio membro del Consiglio di Amministrazione.

18.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri membri, il Presidente, eventualmente il Vice Presidente, ed

ID: 88430764

22/04/2013

uno o più Consiglieri Delegati.

18.7 La carica di membro del Consiglio può essere assunta anche da persona non socia.

18.8 Sino a contraria decisione dei soci, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

18.9 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 4 esercizi e decadono automaticamente dopo l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive, fatta eccezione per quelli designati a norma dell'art. 18.3.

18.10 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono deliberare un compenso a favore di uno o più amministratori ed un'eventuale indennità di fine mandato accantonabile annualmente. Il compenso potrà essere deliberato anche nel corso dell'esercizio. La deliberazione deve essere verbalizzata e approvata dai soci, fatto salvo il potere del Consiglio di Amministrazione di deliberare remunerazioni ai sensi dell'articolo 2389 comma terzo del Codice Civile ed alle condizioni previste dalla citata norma.

#### Art. 19) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che per legge o per statuto sono demandati alla decisione dei soci.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie funzioni, in quanto delegabili ai sensi di legge, ad uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri all'atto della nomina.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare nel proprio ambito un Comitato Esecutivo, costituito da tre a sette membri, a cui potrà delegare gli interi poteri che gli competono e delegabili per legge; potrà inoltre delegare le funzioni di gestione delle attività della società ad un Direttore, con o senza limiti di delega, nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti a persone estranee.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire, in qualsiasi momento, un Comitato Tecnico Scientifico di Certificazione (CTC), che dura in carica due anni (con la possibilità di riconferma dei membri e del Presidente). Esso è formato da esponenti altamente qualificati nei vari campi di azione delle attività della società, senza che predominino i singoli interessi. Tale Comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 consiglieri, ivi compreso il suo Presidente. Il CTC è l'organo consultivo e di orientamento per il Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione per

ID: 88430764

22/04/2013

l'elaborazione delle linee programmatiche e dei singoli progetti di attività. E' inoltre l'organo che controlla le attività e gli atti di verifica e di certificazione emesse dagli organi competenti di AQM. Il Consiglio di Amministrazione, con il Comitato Tecnico Scientifico di Certificazione, sono responsabili della buona esecuzione dell'attività di certificazione.

**Art. 20) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede della società che altrove, purché in Italia o in un altro stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta almeno da un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

20.2 Il Consiglio viene convocato affinché deliberi in modo collegiale dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica di cui consti l'avvenuto ricevimento, indirizzati almeno sei giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco, rispettivamente al domicilio, numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati dall'amministratore o dal sindaco al momento della nomina o successivamente, purché risultanti da idonea documentazione depositata presso la sede sociale. In caso di mancata comunicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica o di revoca degli stessi comunicata all'organo amministrativo da parte dell'amministratore o del sindaco, lo stesso sarà convocato a mezzo raccomandata nel termine di cui sopra.

20.3 Nei casi di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato mediante telegramma, fax o posta elettronica - di cui consti l'avvenuto ricevimento - da inviare a ciascun amministratore e sindaco almeno due giorni prima dell'adunanza.

20.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che operi in forma collegiale regolarmente convocato sono valide purché sia presente all'adunanza la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti non computandosi le astensioni; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede.

20.5 Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito ed idoneo a deliberare con metodo collegiale anche se nel luogo di adunanza siano presenti fisicamente solo il Presidente ed il segretario, mentre altri membri, in numero tale da far raggiungere, comunque, la maggioranza dei consiglieri in carica, siano fisicamente altrove, ma collegati all'adunanza mediante meccanismi tecnici e telematici che garantiscano: 1) l'identificazione dei partecipanti; 2) il loro diritto di intervento in qualsiasi

ID: 88430764

22/04/2013

momento; 3) la possibilità da parte di tutti di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

**Art. 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE**

21.1 La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi e in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti munendoli dei necessari poteri, spettano al Presidente della Società, al Vice Presidente se nominato e ai Consiglieri delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

21.2 Qualora sia previsto nella delibera della loro nomina, sarà possibile per i Consiglieri Delegati delegare singole operazioni a speciali procuratori.

21.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi sociali, adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti, accerta che si operi in conformità agli interessi della società.

**Art. 22) DIRETTORE**

22.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne definirà anche funzioni e poteri.

**Art. 23) SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

23.1 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

23.2 L'organo di controllo è costituito da sindaco unico salvo che l'assemblea che provvede alla nomina non deliberi che esso sia costituito in forma collegiale e composto in tal caso di tre sindaci effettivi e due supplenti.

23.3 La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco, salvo che l'assemblea dei soci la attribuisca a società di revisione o a revisore legale iscritto nell'apposito registro.

**Art. 24) ESERCIZIO SOCIALE ED UTILI**

24.1 L'esercizio sociale va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio gli amministratori, con le modalità di legge, debbono formare il progetto di bilancio sociale, redatto secondo i criteri fissati dalla legge e munito di tutti i documenti accessori ed integrativi richiesti dalla legge.

24.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, previo rispetto delle procedure e degli obblighi di comunicazione e deposito previsti dalla legge (attualmente art. 2478 bis C.C.) nelle fasi prodromiche, onde consentire ai soci l'espressione di un consenso informato, entro il termine

ID: 85430764

22/04/2013

massimo ordinariamente previsto dalla legge; il termine può protrarsi sino a quello massimo consentito dalla legge in caso di bilancio consolidato o quando particolari esigenze lo esigano; ove ricorrano tali casi, l'organo amministrativo ha l'obbligo di comunicare ai soci le ragioni che determinano il ritardo.

24.4 La società non può distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie e consorziate.

24.5 Eventuali eccedenze di bilancio, dopo il prelievo della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del C.C., saranno accantonate in un apposito fondo vincolato alla realizzazione d'investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto sociale.

**Art. 25) CLAUSOLA CONCILIATIVO-COMPROMISSORIA**

25.1 Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti fra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti od alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società su istanza della parte interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

25.2 Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà risolta inappellabilmente da un Collegio Arbitrale di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

25.3 Il Collegio Arbitrale risolverà la controversia demandatagli quale amichevole compositore in via irrituale ed in forma negoziale e transattiva, restando le parti obbligate a ritenere per loro vincolante il regolamento deliberato dagli arbitri, quale espressione della loro volontà.

25.4 Il Collegio arbitrale si pronuncerà entro centoventi giorni, sentite le parti in contraddittorio ed esperite le prove del caso; esso inoltre non sarà tenuto al deposito del proprio lodo stante il carattere negoziale e transattivo del regolamento da deliberarsi da parte del Collegio e sin d'ora approvato.

**Art. 26) SCIoglimento**

26.1 Le cause di scioglimento della società sono quelle

ID: 88430764

22/04/2013

elencate dalla legge. In caso di scioglimento, l'assemblea, con le maggioranze richieste per la modificazione dell'atto costitutivo e del relativo statuto, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le competenze.

26.2 Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività e del diritto della Regione Lombardia di recuperare i contributi erogati specificatamente in conto capitale e non ancora ammortizzati, non potrà essere distribuito sotto qualsiasi forma alle imprese socie o consorziate, e sarà devoluto a consorzi o società consortili che perseguano, senza scopi di lucro le medesime finalità di "A Q M S.R.L."

**Art. 27) RINVIO**

27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le vigenti disposizioni del Codice Civile.

"Il sottoscritto FERRARI GIAN VITTORIO amministratore della società A Q M S.R.L. - consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento all'originale conservato agli atti della società".

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)